

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2011

del 30 settembre 2011

**che modifica l'allegato XIII (Trasporto) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011 del 19 luglio 2011 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1° luglio 2011 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti <sup>(3)</sup>.
- (4) La decisione n. 661/2010/UE abroga la decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo.
- (5) Per il buon funzionamento dell'accordo è necessario estendere il protocollo 37 dell'accordo in modo tale che questo comprenda il comitato della rete transeuropea dei trasporti istituito dalla decisione n. 661/2010/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 5 (decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è sostituito da quanto segue:

«**32010 D 0661**: Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 8, paragrafo 1, le parole «e applicando le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE» non si applicano agli Stati EFTA;

b) all'articolo 13, paragrafo 5, lettera b), le parole «gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» sono sostituite da «gli articoli 61 e 62 dell'accordo»;

c) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1, ma non hanno diritto di voto.»;

d) l'articolo 25, paragrafo 1, non si applica agli Stati EFTA.»

*Articolo 2*

Nel protocollo 37 dell'accordo, il testo del punto 4 (Comitato della rete transeuropea dei trasporti) è sostituito da quanto segue:

«Comitato della rete transeuropea dei trasporti (decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio)».

*Articolo 3*

I testi della decisione n. 661/2010/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 6.10.2011, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.